

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE E SPORTIVA
DILETTANTISTICA SCIUSCIA'-
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARPINO FR VIA COLLECARINO 13

Numero REA: FR - 138788

Codice fiscale: 02238910604

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Rep. N. 16.837/6.682

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO ED OGGETTO

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:

**"Società Cooperativa Sociale e sportiva dilettantistica
SCIUSCIA' - ONLUS".**

Articolo 2

La Società ha sede legale nel Comune di Arpino.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

La cooperativa adotta le norme previste per la società a responsabilità limitata.

Articolo 3

La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2032.

Articolo 4

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità prevalente a norma dell'art. 2512 primo comma n. 2, del Codice Civile, dell'art 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

La cooperativa è una cooperativa sociale ai sensi delle vigenti disposizioni ed in particolare dell'art. 1 comma 1 lettera b della legge 8 novembre 1991 N. 381 ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità in cui opera, alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante l'esercizio delle attività, qui di seguito precisate, nelle quali realizzare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della detta legge n.381/1991.

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ha per oggetto sociale:

A) L'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate quali:

1 L'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività socio-culturale, socio educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà.

2 La prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture educative, ricreative, culturali, formative ed assistenziali; l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione ivi compresa la realizzazione di eventi culturali e ricreativi, feste e fiere.

3 L'ideazione e gestione di servizi museali ed esposizioni (attività organizzativa, didattica, visite guidate, itinerari turistici e culturali, bookshop, biglietteria).

4 L'ideazione, realizzazione, organizzazione e gestione di biblioteche, archivi, spazi archeologici, strutture monumentali di interesse culturale, artistico, storico, ricerche e servizi culturali in genere.

5 L'ideazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, ludoteche ed ogni altro tipo di servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e fragilità sia in ambito scolastico che extrascolastico.

6 La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo ed ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità ed all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà.

7 La progettazione e la gestione di strutture e di progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno

per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo, ove necessario, anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, etc.

8 La gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori ed adulti italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei minori stranieri non accompagnati.

9 La organizzazione e gestione di attività e servizi socio assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta all'esclusione sociale.

10 La partecipazione - per conseguire gli scopi enunciati - a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e private, con strutture sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti per assumere servizi inerenti l'oggetto sociale.

B) In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione, in forma stabile ovvero temporanea, di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci e soggetti svantaggiati, ai sensi dei decreti applicativi della Legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla distribuzione al dettaglio, quali per esempio:

1 L'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, ed ogni attività simile nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, complessi commerciali e industriali sia pubblici che privati.

2 L'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio, agricoli e di manutenzione sia manuali che meccanizzati, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di interventi su argini, manti erbosi e sponde di canali.

3 Progettazione, cura, restauro di beni mobili ed immobili artistici e storici, reperti archeologici e manufatti ceramici, consolidamento di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la gestione di campagne di scavi archeologici e cantieri e di connessi campi scuola.

4 Progettazione e gestione di laboratori di ceramica, terracotta, porcellana, vetro, vimini, giunco, legno, ferro battuto, restauro beni artistici ecc..

5 Attivazione di idonei strumenti operativi ovvero di supporto scientifico e/o tecnico sia nell'ambito dei settori della programmazione, della progettazione e della pianificazione a livello di territorio, di impresa e di mercato, gestendone eventualmente anche gli aspetti promozionali.

6 L'organizzazione, la promozione, la gestione di punti di ristoro, ristoranti, mense, servizi ricettivi, attività di catering.

7 L'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione con carrelli, gru e attrezzature speciali per scale e gradini.

8 Gestione, manutenzione di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge, ecc..

9 L'organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni.

10 L'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate all'inserimento lavorativo di soci svantaggiati.

11 L'ideazione e realizzazione di attività grafiche e di design anche a scopi di pubblicità.

12 L'organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste.

13 La gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali canili, gattili, fattorie didattiche, gestione di servizi cimiteriali per animali nonché ogni attività complementare e connessa.

14 La promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite

corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate.

C) L'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche, in particolare la formazione, la preparazione e la gestione del calcio a 5 dilettantistico, compresa l'attività didattica, attraverso ogni intervento ed iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo, quali per esempio:

1 La promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica ad essa collegata, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione sportiva nazionale e dei suoi organi e/o dell'Ente di promozione sportiva e/o disciplina sportiva associata e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI alle quali la società intenderà aderire.

2 L'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative nazionali ed internazionali.

3 L'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione ed in associazione di enti pubblici, di uno o più impianti e strutture sportive pubbliche e private, palestre, piscine, campi sportivi e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricreative anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, per finalità sportive e sociali.

La Società può accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanando dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.

Sono pertanto possibili rinvii anche recettizi alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La Società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e dello statuto e del regolamento della Federazione sportiva nazionale cui intende affiliarsi.

Per l'attuazione del capo C dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

>> Compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta necessaria, opportuna o utile, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

>> Promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

>> Promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive.

In ogni caso la società non ha fine di lucro ed i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta o differita.

La cooperativa, su deliberazione dell'Organo Amministrativo, può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di E 500 (euro cinquecento) e comunque non inferiore né superiore al limite stabilito dalla legge.

SOCI - QUOTE

Articolo 6

I soci devono essere persone fisiche. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a tre; se successivamente il numero dei soci diviene inferiore esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Articolo 7

Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

= soci ordinari, che condividono le finalità della cooperativa e ne promuovono le attività;

= soci lavoratori, che prestano la loro attività nella cooperativa in forma retribuita. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni in materia di assicurazioni sociali;

= soci volontari, in misura non superiore alla metà del numero dei soci complessivo, che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, ai quali verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese da loro sostenute e documentate. Ai soci volontari non si applicano le vigenti disposizioni in materia di lavoro autonomo o subordinato e di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; e fermo comunque il rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti;

= soci persone svantaggiate, in misura almeno pari al trenta per cento dei lavoratori, soci e non soci esclusi quelli volontari, occupati dalla cooperativa, i quali in relazione alla loro condizione soggettiva, partecipano a diverso titolo alle attività lavorative sociali. Ai soci persone svantaggiate si applicano le disposizioni agevolative di cui all'art. 4 della legge n.381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;
- b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;
- d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

Articolo 9

I soci sono obbligati ad osservare quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori debbono svolgere la propria attività in conformità alla buona fede ed attenendosi alle istruzioni impartite da chi sovrintende allo svolgimento dell'attività lavorativa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché senza espresso assenso dell'assemblea dei soci, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

Articolo 10

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Articolo 11

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Articolo 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile.

Articolo 14

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 15

I soci receduti o esclusi o, in caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota.

Articolo 16

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dalla legge ed in particolare dall'art. 2535 del codice civile.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 17

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo e l'eventuale compenso anche come partecipazione agli utili;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 18

Hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci ove questo sia previsto dalle norme di legge tempo per tempo in vigore; oppure - ove il libro dei soci non sia previsto dalle norme di legge tempo per tempo in vigore - i soggetti che rivestano la qualifica di socio (o di titolare di diritto reale sulla partecipazione che attribuisca il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro delle imprese o di un titolo di acquisto debitamente depositato nel registro imprese.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Articolo 19

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 20, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti ai soci.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 17 lettere da "a" ad "f" nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure

quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti attribuiti ai soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (anche telematico) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro imprese o comunicato alla società dai soci ed annotato nel libro soci - ove questo sia previsto dalle norme di legge tempo per tempo in vigore - oppure in apposito libro delle comunicazioni, che sarà tenuto ed aggiornato a cura dell'organo amministrativo.

La convocazione andrà inviata ai soci iscritti nel libro dei soci ove questo sia previsto dalle norme di legge tempo per tempo in vigore; oppure - ove il libro dei soci non sia previsto dalle norme di legge tempo per tempo in vigore - ai soggetti che rivestano la qualifica di socio (o di titolare di diritto reale sulla partecipazione che attribuisca il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro delle imprese o di un titolo di acquisto debitamente depositato nel registro imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e componenti l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti l'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 21

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 22

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori od ai componenti l'organo di controllo, se nominati.

Articolo 23

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio. Il segretario può essere anche non socio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in un documento allegato, l'identità dei partecipanti ed il conseguente numero complessivo dei voti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e di statuto sociale. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 24

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti ai soci.

Delibera a maggioranza semplice, salvo che nei casi, previsti dal precedente art 17 lettere da "a" ad "F", ove comunque è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti ai soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 25

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri eletti dall'assemblea. Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Articolo 26

All'Organo amministrativo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna, eccetto quelli che la legge o il presente atto costitutivo espressamente riservano ai soci.

Articolo 27

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico hanno la rappresentanza della società e possono nominare, per il compimento di singoli atti, institori e procuratori speciali nei limiti dei loro poteri.

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o ne sia fatta richiesta da un Consigliere o dal Collegio sindacale.

Di regola la convocazione è fatta tramite raccomandata A.R. telefax o e-mail almeno cinque giorni

prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire anche telegraficamente almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; con la medesima maggioranza dovranno essere approvate le deliberazioni del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche persona estranea al Consiglio, oppure da tutti i Consiglieri presenti.

Articolo 29

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 30

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 31

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli altri amministratori.

Gli amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 32

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, oltre ad un'indennità giornaliera di trasferta per gli adempimenti necessari effettuati al di fuori del comune ove è ubicata la sede della società.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Articolo 33

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 34

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 35

La società può nominare un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. e comunque dalle norme tempo per tempo vigenti, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

Articolo 36

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore questi deve essere iscritto nell'apposito registro, previsto dalle norme tempo per tempo in vigore.

Ove nominato si applica al revisore la disciplina prevista dalle norme tempo per tempo vigenti

Articolo 37

Il compenso dell'organo di controllo e del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 38

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di E 500 (euro cinquecento) e comunque non inferiore nè superiore al limite stabilito dalla legge;**
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione, con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;**
- c) da eventuali riserve straordinarie;**
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;**
- e) da qualunque legittimo incremento patrimoniale che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.**

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE

EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE

Articolo 39

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 40

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto si applicano i seguenti principi:

1 = I proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci anche in forme indirette.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno interamente reinvestiti nella società per lo sviluppo ed il perseguimento dell'attività sportiva dilettantistica e dell'attività didattica di cui all'art. 4 del presente statuto, secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

2 = In conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, la società ha l'obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio che residua dalla liquidazione, ossia devolverlo ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche ovvero ad altri enti sportivi, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci in conformità alle norme tempo per tempo vigenti.

Qualora, per qualunque motivo, non sussisteranno i presupposti per l'applicazione dei suddetti principi riguardanti l'attività sportiva dilettantistica e la normativa alla stessa applicabile, allora si applicheranno i seguenti principi, concernenti le cooperative a mutualità prevalente:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;**
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;**
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;**
- d) fermo quanto previsto dal precedente punto 2 del presente articolo, in caso di scioglimento della società e comunque in tutti i casi previsti dalle norme tempo per tempo vigenti, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

BILANCIO

Articolo 41

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, comunque entro il termine previsto dalla legge.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

Il tutto comunque in conformità alle norme tempo per tempo vigenti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 42

Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un arbitro, nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti, nel cui ambito territoriale ricade la sede sociale.

L'arbitro svolgerà le proprie funzioni quale amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di quattro mesi dal suo insediamento.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

SCIOGLIMENTO E RINVIO A NORME

Articolo 43

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Articolo 44

Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le disposizioni vigenti nello stato italiano.

Le clausole del presente statuto che fossero in contrasto con norme imperative, di volta in volta in vigore nello Stato italiano, saranno automaticamente sostituite dalle norme espresse contrarie alle clausole stesse.

Gisella CASINELLI. ANGELO ZINZI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, per uso registro imprese.

Isola del Liri, 24 giugno 2013